

Codice A1403A

D.D. 28 marzo 2017, n. 223

C.D.C. SRL: verifica di compatibilita' di cui all'art. 8 ter D.Lgs. 502/92 e s.m.i. sulla richiesta di apertura di poliambulatorio specialistico con sede a Moncalieri (TO) in Via Martiri della Libertà n. 11.

Il legale rappresentante della Società "C.D.C. SRL" , con istanza protocollata in arrivo il 20 ottobre 2016 con il n. 21444/A1403A, poi integrata con nota protocollata in arrivo il 20 gennaio 2017 con il n. 1266/A1403A, ha presentato alla Direzione Sanità richiesta di verifica di compatibilità, ai sensi dell'art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. relativamente all'apertura di poliambulatorio specialistico con sede a Moncalieri (TO) in Via Martiri della Libertà n. 11, erogante prestazioni relative alle seguenti branche specialistiche:

allergologia, cardiologia, chirurgia vascolare, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, ginecologia, medicina del lavoro, neurologia, oculistica, ortopedia, otorinolaringoiatria, pediatria, pneumologia, psicologia, urologia, radiodiagnostica (esclusivamente per l'esecuzione e la refertazione di ecografie).

La Direzione Sanità, con note prot. n. 24244/ A1403A del 29 novembre 2016 e n. 2422/A1403A del 31 gennaio 2017, ha trasmesso rispettivamente l'istanza e la successiva integrazione all'ASL TO5, territorialmente competente, che nel termine previsto di 30 giorni poteva far pervenire eventuali osservazioni al riguardo.

L'ASL TO5 nel termine di 30 giorni, previsto dall'allegato C della D.G.R. n. 12-6338 del 09 settembre 2013, di modifica della D.G.R. n. 98-9422 del 1° agosto 2008, non ha fatto pervenire alcuna osservazione.

Visto che l'allegato C della D.G.R. n. 12 – 6338 del 09 settembre 2013, di modifica della D.G.R. n. 98-9422 del 1° agosto 2008, prevede che sulle richieste presentate da privati venga sentita l'Asl territorialmente competente e che nei 30 giorni successivi all'inoltro della pratica l'ASL TO5 non ha rappresentato motivi ostativi al rilascio di parere favorevole.

Tenuto conto che la D.G.R. n. 12-6338 del 09 settembre 2013 stabilisce che, per il periodo di validità dei vigenti atti di programmazione socio-sanitaria e comunque sino alla revisione degli standard di fabbisogno, la Regione provvederà unicamente alla verifica di compatibilità ex art. 8 ter d.lgs. 502/92 e s.m.i. delle nuove iniziative imprenditoriali private finalizzate allo svolgimento di attività ambulatoriali in regime esclusivamente privatistico.

Preso atto che nell'istanza è contenuta la dichiarazione del legale rappresentante di impegno allo svolgimento dell'attività esclusivamente in forma privatistica senza richiesta di accreditamento.

Ritenuto necessario esprimere il parere previsto dal comma 3, art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. sulla richiesta della Società "C.D.C. SRL".

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto il d.lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;

visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001;
visti gli artt. 17 e 18 L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;
vista la D.G.R. n. 98-9422 del 1° agosto 2008;
vista la D.G.R. n. 12 – 6338 del 09 settembre 2013;
vista la D.G.R. n. 24-4069 del 17 ottobre 2016

determina

- di esprimere parere favorevole rispetto alla compatibilità con la programmazione sanitaria regionale sulla richiesta presentata dalla Società “C.D.C. SRL” per la sede di Moncalieri (TO) in Via Martiri della Libertà n. 11 in quanto l’attività verrà svolta esclusivamente in regime privatistico senza comportare oneri aggiuntivi per il S.S.R..

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Emanuela ZANDONA’